

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Via Piano dell'Ucciardone n. 4 – C. F. n. 00117040824

IL PRESIDENTE

Vista: l'istanza presentata in data **27/9/2017** dalla **PALERMO EURO TERMINAL S.R.L.**;

Accertato che in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda nella G.U.R.S. n. 47 del 24.11.2017, nell'Albo Pretorio del Comune di Palermo e nel sito web di questa Autorità non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;

Vista: la legge 28 gennaio 1994 n. 84 con successive modificazioni ed integrazioni;

Visto: il D. M. n. 342 in data 28 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto: l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;

Vista: la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

Visto: l'articolo 36 del codice della navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;

Vista: la nota prot. n. 23355 del 16.2.2018 con la quale l'A.d.S.P. ha chiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della ditta "Palermo Euro Terminal S.r.l.", ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 e del protocollo d'intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ed autorizzazioni stipulato in data 13 ottobre 2008 tra l'A.P. e la predetta Prefettura;

Visto: il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione costituito dalla società Palermo Euro Terminal S.r.l. a mezzo fidejussione bancaria n. 6027 emessa dalla Banca Commerciale Italiana (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.) in data 22.12.1997, con ultima appendice emessa in data 11.4.2014;

Vista: la precedente licenza n.5/2014 del 10.3.2014;

Visto: il decreto del Presidente dell'A.P. n. 294 del 13.10.2016 di revoca parziale e temporanea della superficie scoperta di mq. 1.190,00;

CONCEDE

Alla **PALERMO EURO TERMINAL S.R.L.**, legalmente rappresentata da **BRUCATO SALVATORE**
con sede in **PORTO PALERMO - BANCHINA SAMMUZZO**

codice fiscale n. **04533320828**

di occupare **area di banchina scoperta ed area coperta da prefabbricati**

di metri quadrati: coperti **320,00** ; banchina **11.879,00**

situata nel **Comune di Palermo**

e precisamente **presso il Molo Trapezoidale del porto**

allo scopo di **utilizzare l'area scoperta per lo stoccaggio di veicoli in partenza ed in arrivo via nave e mantenere n. 2 box prefabbricati per deposito attrezzi e materiali relativi all'attività svolta.**

e con l'obbligo di corrispondere a questa A.d.S.P., in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone intero provvisorio di **€ 281.972,32, di cui € 70.493,08 a titolo di canone per l'anno 2018, € 70.493,08 a titolo di canone provvisorio per l'anno 2019, € 70.493,08 a titolo di canone provvisorio per l'anno 2020 ed € 70.493,08 a titolo di canone provvisorio per l'anno 2021**, secondo il dettaglio più avanti specificato.

La presente concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi **48** a decorrere dal **01/01/2018** terminando col **31/12/2021**, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa A.d.S.P., salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

L'Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale avrà però sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta ed il concessionario, consapevole che il PRP nella zona in cui ricade la presente concessione prevede altra destinazione funzionale dell'area, inclusa la demolizione delle gru insistenti nella zona, si impegna alla riconsegna dei beni in concessione a semplice richiesta, anche prima della scadenza della concessione;

Parimenti questa A.d.S.P. avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato a questa A.d.S.P. sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo di questa A.d.S.P. e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza

della stessa, questa A.d.S.P. avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute questa A.d.S.P. potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà di questa A.d.S.P. di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'A.d.S.P., al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa A.d.S.P. dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta questa A.d.S.P. da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- la società concessionaria è obbligata a conformarsi alle previsioni della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni, allorchè saranno emanate le norme attuative di cui all'art. 18 della stessa legge;
- il concessionario è tenuto a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalità che saranno comunicate da questa A.d.S.P.;

- è fatto obbligo al concessionario ottemperare a quanto prescritto da questa Autorità in materia di sicurezza dei lavoratori ed impianti;
 - il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale realizzazione dell'impianto elettrico e di autoclave in conformità alle specifiche normative vigenti e/o che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente concessione;
 - il concessionario dovrà provvedere a munirsi, se ed in quanto prescritto, del nulla osta di prevenzione incendi, provvedendo, altresì, ad effettuare a propria cura e spese gli adeguamenti eventualmente richiesti in funzione dello specifico uso del compendio;
 - il concessionario dovrà adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare pregiudizio all'utilizzo delle aree e delle concessioni limitrofe e non dovrà intralciare il transito nelle parti comuni;
 - è fatto obbligo di mantenere libera e sgombra da rifiuti l'area circostante la concessione, in caso di inadempienza l' A.d.S.P. provvederà a spese del concessionario;
 - è fatto obbligo al concessionario, qualora improrogabili necessità lo richiedano, effettuare lo spostamento di quanto insistente sull'area in concessione, per consentire operazioni sulla banchina;
 - l'area in concessione dovrà essere delimitata con apposita recinzione metallica e segnaletica verticale ed orizzontale, le cui caratteristiche tecniche sono state concordate con l'Ufficio Tecnico dell'A.P.;
 - il concessionario si impegna a provvedere che le caratteristiche di inquinamento degli scarichi dell'impianto fognario siano sempre contenute entro i limiti di accettabilità previsti dalle leggi 10.5.76 n. 319, 24.12.79 n. 650, L.R. 15.5.86 n. 27 e successive integrazioni e modifiche, o in alternativa che i servizi igienici siano realizzati con WC chimico completi di idonea cisterna installata sottopavimento, con bocchettone di scarico esterno per lo spurgo che dovrà essere effettuato a mezzo ditte specializzate;
 - è fatto obbligo al concessionario comunicare tempestivamente all' A.d.S.P. qualsiasi variazione dell'organo di amministrazione che intervenga nel corso di validità della presente concessione;
 - ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 la presente licenza viene rilasciata sotto condizione risolutiva e potrà quindi essere revocata qualora dalla certificazione antimafia, ex art. 84 del D.Lgs. 159/2011, dovessero emergere circostanze ostative al rilascio della presente concessione;
 - il concessionario dovrà adeguare i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di sicurezza degli impianti, con particolare riferimento al D.L.gs. 626/94 e alla legge 37/2008, al D.P.R. n. 459 del 24/07/96 e s.m.i. (normative macchine);
 - sono a carico del concessionario le spese di energia elettrica e di manutenzione dell'impianto di illuminazione ricadente nell'area in concessione;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il concessionario è tenuto a pagare sugli immobili in concessione l'imposta locale al Comune di Palermo;
 - il concessionario si obbliga a consegnare a questa Autorità, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, in un supporto sia cartaceo sia informatico, il "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: www.sid.mit.gov.it;
- (1) Per l'anno 2018, avendo il concessionario versato un acconto di €. 35.246,54, la rimanente somma di € 35.246,54 dovrà essere versata entro il 30.6.2018.

Per gli anni 2019, 2020 e 2021 il canone annuo di €. 70.493,08, aumentato del tasso d'inflazione programmato, dovrà essere versato, annualmente, entro il 31 Dicembre di ogni anno precedente, salvo conguaglio a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di cui all'art. 04 della legge 4.12.93 n. 494 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 400 del 5.10.93.

Avendo il concessionario parzialmente pagato il canone per l'anno 2018, come da ricevute del tesoriere di questa A.d.S.P. n. **633 del 20.2.2018**, si rilascia la presente licenza che egli firma avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in **PORTO PALERMO - BANCHINA SAMMUZZO**.

Palermo, addì 15.3.2018

Il Funzionario Quadro
F.to Francesco Paolo Mineo

Il Concessionario
PALERMO EURO TERMINAL S.R.L.
F.to BRUCATO SALVATORE
.....

.....F.to.....

Testimoni

.....F.to.....

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Pasqualino Monti

Responsabile del procedimento
F.to Avv. Caterina Montebello